

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1503**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DE PAOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2002**

—————

Interpretazione autentica del comma 1-*bis* dell’articolo 24 della legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per far fronte ad urgenti necessità dell'amministrazione giudiziaria, è stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000 n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, che ha introdotto, all'articolo 24, il comma 1-bis, che testualmente recita: «L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488». In sintesi, il Parlamento con il predetto comma aggiuntivo intendeva autorizzare il Ministero della giustizia a coprire la metà dei posti vacanti nella qualifica di dirigente utilizzando gli idonei dei concorsi precedentemente banditi, per un periodo di due anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie.

Ora, come sempre più spesso accade nell'applicazione delle leggi, questa norma che voleva risolvere alcuni problemi facendosi anche carico delle legittime aspettative di decine di lavoratori, per un'errata e machiavellica interpretazione ha invece dato vita ad un contenzioso tra Ministero della giustizia e destinatari della norma che si trascina da quasi due anni, con costi elevatissimi in termini di spese, di perdita di ore di lavoro e di spreco di altre innumerevoli risorse; con la conseguente creazione di una disparità di trattamento tra chi si è visto accogliere il ricorso (ed è stato inquadrate) e chi no (ed è stato rifiutato).

Quindi occorre porvi rimedio con l'interpretazione autentica del comma 1-bis dell'articolo 24 della legge 19 gennaio 2001,

n. 4, per rimuovere i seguenti punti controversi:

1) il Ministero della giustizia sostiene che la copertura della metà dei posti vacanti doveva essere fatta una sola volta, in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 4 del 2001. I ricorrenti sostengono - a ragione - che la norma è «dinamica», cioè applicabile per tutto il tempo di durata della validità delle graduatorie, che sono i due anni cui fanno esplicito riferimento gli articoli 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

2) il Ministero della giustizia dopo aver fatto l'iniziale calcolo del numero dei posti vacanti su cui determinare il 50 per cento da assegnare agli idonei, lo ha successivamente ridotto adducendo che un certo numero di posti non erano disponibili in quanto già destinati ad altre forme di assunzione; procedura che non trova alcun riscontro nel citato e controverso comma.

Pertanto si sottopone all'approvazione di questo onorevole Parlamento il presente disegno di legge che si auspica potrà servire a riportare un briciolo di tranquillità negli uffici coinvolti nelle mancate promozioni; tranquillità messa a dura prova, in un mondo che non trova pace, scosso da una grave crisi organizzativa di vertice, in cui si innesta l'irrisolta questione della «doppia dirigenza» da cui dipendono molte delle inefficienze che tutti conosciamo, e dove proprio in questi giorni sono stati annullati dall'Autorità giudiziaria tutti i corsi di riqualificazione destinati al personale amministrativo, con un danno di immagine ed economico per alcuni milioni di euro che nessuno ovviamente mai pagherà.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4, si interpreta nel senso che l'obbligo per il Ministero della giustizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi, permane per tutto il periodo di validità delle graduatorie di riferimento.

2. Dalla metà dei posti riservati agli idonei, non possono essere detratti posti a nessun titolo; eventuali posti destinati ad altre forme di assunzione sono imputati alla metà non riservata agli idonei delle graduatorie di merito.

